



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Decreto Repertorio n. 115/2026

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DIRIGENTE DI LIVELLO GENERALE

Visto l'articolo 97 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'articolo 7, comma 6;

Vista la legge 12 luglio 2011, n.112 s.m.i., recante “Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza” s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 s.m.i., con cui è stato adottato il “Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112”, nel testo modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2023, n.43;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 5-bis della legge 112/2011, prevedendo che “il titolare dell'Autorità garante può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un consigliere, quale supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il raccordo con l'Ufficio dell'Autorità garante, con incarico di durata non superiore al mandato del titolare dell'Autorità garante e con compenso annuo onnicomprensivo non superiore a 80.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, nonché di esperti a titolo gratuito oppure con un compenso annuo onnicomprensivo non superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Autorità garante, per un importo massimo complessivo annuo pari a 100.000 euro”;

Visto il Regolamento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza prot. n.0000574/2026 del 17/04/2026 con il quale sono disciplinate le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni;



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Visto lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio finanziario 2026 e, in particolare, l'assegnazione sul capitolo 2118 "Somma da assegnare all'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", pari ad € 4.264.671,00, in aumento di € 180.000,00 rispetto alla dotazione prevista per l'esercizio finanziario 2025;

Visto il decreto rep. n. 12/2025, prot. n. 1285 del 27.11.2025, con il quale la Garante ha approvato il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio finanziario 2026, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168;

Considerato che il Coordinatore dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'art. 5, comma 2, lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

Considerata la necessità di avvalersi di n. 2 esperti in possesso di specifiche competenze e qualificata esperienza, al fine di garantire un supporto qualificato nello svolgimento di talune attività istituzionali aventi connotati di specialità;

Considerata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Autorità per mancanza delle specifiche competenze professionali richieste;

Dato atto che i profili professionali richiesti devono essere connotati da livelli di esperienza e conoscenza di alta specializzazione cui destinare un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nell'ambito della già citata Autorità;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere mediante un avviso pubblico di procedura comparativa inerente ai profili in parola;

Tutto ciò premesso e ritenuto,

DECRETA

È approvato e si dispone la pubblicazione del seguente avviso.

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI PER LE ESIGENZE DEL TITOLARE DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA.

Articolo 1

Oggetto, profili e durata dell'incarico

1. È indetta, per le finalità di cui alle premesse, una procedura comparativa pubblica, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo a esperti di elevata qualificazione, da destinare alle esigenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

2. La procedura è finalizzata alla selezione delle seguenti figure professionali:
 - n. 1 esperto sociologo;
 - n. 1 esperto pedagista.
3. Gli incarichi hanno durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla diversa data indicata nel contratto stesso a seguito degli adempimenti di legge in materia di efficacia e pubblicità.
4. Gli incarichi non sono rinnovabili né prorogabili, salvo quanto consentito dalla disciplina vigente e dal regolamento interno dell'Autorità esclusivamente per esigenze eccezionali e per il tempo strettamente necessario al completamento delle attività affidate.
5. Gli incarichi hanno natura di lavoro autonomo e sono conferiti senza vincolo di subordinazione, di orario o di inserimento stabile nell'organizzazione dell'Autorità.

Articolo 2

Descrizione delle attività richieste

1. L'esperto sociologo è chiamato a svolgere attività di ricerca sociale e supporto tecnico scientifico, con particolare riferimento ai temi della tutela dei minorenni nell'ambiente digitale. In particolare, dovrà:
 - progettare la metodologia di una ricerca qualitativa, anche mediante focus group, interviste in profondità o altri strumenti coerenti con gli obiettivi dell'Autorità;
 - rilevare e analizzare le tecniche di difesa adottate da minorenni e famiglie rispetto ai rischi del digitale;
 - elaborare report, note tecniche e raccomandazioni operative utili allo sviluppo di progetti, iniziative e attività istituzionali dell'Autorità;
 - fornire supporto all'Ufficio per l'interpretazione dei dati raccolti e per la traduzione degli esiti della ricerca in proposte operative.
2. L'esperto pedagista è chiamato a svolgere attività di supporto specialistico in ambito educativo e relazionale, con particolare riguardo ai rapporti tra minorenni, famiglie e contesti di crescita. In particolare, dovrà:
 - supportare la genitorialità attraverso percorsi formativi e informativi coerenti con la missione istituzionale dell'Autorità;
 - facilitare il dialogo familiare e contribuire alla prevenzione dell'escalation dei conflitti tra genitori e figli;
 - lavorare sulle dinamiche educative e sulla gestione di situazioni complesse che coinvolgono minorenni e nuclei familiari;
 - elaborare, sviluppare e accompagnare progetti e iniziative coerenti con gli obiettivi istituzionali dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

3. Entrambi gli esperti sono tenuti a raccordarsi con il Coordinatore dell'Ufficio e con i referenti individuati dall'Autorità, assicurando il conseguimento degli obiettivi assegnati e la trasmissione di relazioni periodiche sulle attività svolte.

Articolo 3

Compenso

1. Il compenso lordo onnicomprensivo previsto per l'esecuzione degli incarichi di cui al presente avviso è pari a euro 30.000,00 per ciascuno incarico, da intendersi quale importo comprensivo di ogni onere contributivo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo, comunque denominato, a carico dell'esperto e/o dell'amministrazione, nonché di IRAP e IVA, ove e se dovute, restando espressamente esclusa ogni ulteriore pretesa economica a qualunque titolo da parte del collaboratore.
2. Non sono previsti rimborsi di spese a vario titolo né altri emolumenti accessori.
3. La liquidazione del compenso avverrà secondo le modalità stabilite nel contratto, previa attestazione del regolare svolgimento dell'attività e validazione, da parte del titolare dell'Autorità, delle relazioni periodiche e degli eventuali output prodotti.

Articolo 4

Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Possono partecipare alla procedura comparativa i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - assenza di condanne penali e di procedimenti penali incompatibili con il conferimento dell'incarico;
 - non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - assenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente;
 - titolarità di partita Iva.
2. Per il profilo di esperto sociologo è richiesto, a pena di inammissibilità, il possesso dei seguenti requisiti specifici:



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

- laurea del vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o magistrale in Sociologia, Scienze sociali o discipline affini;
- documentata esperienza, accademica o professionale, nella conduzione di indagini qualitative e nella ricerca sociale;
- documentata esperienza su tematiche inerenti ai minorenni, alle famiglie, ai processi educativi o ai rischi connessi al digitale.

Per il profilo di esperto pedagogo è richiesto, a pena di inammissibilità, il possesso dei seguenti requisiti specifici:

- laurea del vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o magistrale in Scienze dell'educazione, Pedagogia o titoli equipollenti;
- comprovata esperienza professionale nel lavoro con minorenni e famiglie e nella gestione delle dinamiche educative e relazionali;
- esperienza nella progettazione o realizzazione di interventi di supporto alla genitorialità, formazione o prevenzione dei conflitti familiari.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e mantenuti per tutta la durata dell'incarico.

L'Autorità si riserva di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 5

Domanda di partecipazione, termini e documentazione da allegare

1. La presentazione delle candidature avviene esclusivamente attraverso il Portale del reclutamento "inPA" <https://www.inpa.gov.it> messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1, co. 5, del Decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 e secondo le modalità definite con il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 ottobre 2021.
2. All'atto della registrazione al Portale, l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare.
3. L'iscrizione al portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003.
4. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della documentazione relativa alla procedura comparativa di cui al presente Disciplinare sul portale www.inpa.gov.it.
5. Non è consentito presentare la candidatura per più di un profilo.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

6. Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito alla procedura di selezione in possesso del profilo professionale congruente a quello richiesto dall' AGIA.
7. La Commissione nominata ai sensi del successivo art. 6 procederà a scrutinare tale elenco, provvedendo ad escludere i candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4.

Articolo 6

Commissione di valutazione

1. La valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione nominata con provvedimento del Coordinatore dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. La Commissione è composta da tre membri esperti nelle materie oggetto degli incarichi, di cui **uno con funzioni di Presidente ed uno appartenente al ruolo dirigenziale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.**
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Autorità.
4. La Commissione opera nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. I componenti della Commissione dichiarano, ai sensi della normativa vigente, l'assenza di situazioni di incompatibilità, inconfiribilità o conflitto di interessi.

Articolo 7

Modalità di valutazione e criteri di attribuzione dei punteggi

1. La selezione è effettuata mediante valutazione comparativa di curriculum vitae e documentazione prodotta nonché, qualora ritenuto necessario dalla Commissione, mediante colloquio conoscitivo.
2. La Commissione può richiedere chiarimenti o integrazioni documentali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, e può convocare i candidati a colloquio per approfondire le esperienze dichiarate e verificare l'effettiva corrispondenza del profilo alle esigenze dell'Autorità.
3. La Commissione, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissione, procede alla valutazione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
 - coerenza del percorso formativo e professionale rispetto al profilo richiesto;
 - esperienza maturata in ambiti pertinenti;
 - eventuali titoli ulteriori ed elementi qualificanti (quali pubblicazioni, attività di ricerca o docenza);



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

- qualità e chiarezza della candidatura, anche con riferimento alla relazione di accompagnamento;
 - esito del colloquio, ove previsto.
4. Ai fini della valutazione, la Commissione dispone di un punteggio massimo complessivo di 100 punti, attribuiti ai titoli, all'esperienza professionale e, ove previsto, al colloquio.
 5. Nella valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale, la Commissione tiene conto, in particolare, della pertinenza e della qualità del percorso formativo e delle esperienze maturate rispetto all'incarico.
 6. Il colloquio, ove svolto, è finalizzato ad approfondire le competenze tecniche e trasversali del candidato, nonché la coerenza del profilo rispetto alle esigenze dell'Autorità.
 7. La Commissione può stabilire criteri e modalità di svolgimento del colloquio e individuare eventuali soglie minime per l'accesso allo stesso, nonché riservarsi di non procedere al colloquio qualora ritenga sufficiente la valutazione dei titoli e delle esperienze.

Articolo 8

Formazione della graduatoria

1. Al termine della valutazione, la Commissione redige per ciascun profilo una graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.
2. In caso di parità di punteggio, è preferito il candidato con maggiore esperienza professionale attinente; in caso di ulteriore parità, si tiene conto della minore età anagrafica.
3. La graduatoria è approvata con provvedimento del Coordinatore dell'Ufficio ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
4. L'Autorità si riserva la facoltà di non procedere al conferimento degli incarichi qualora nessuna candidatura risulti idonea rispetto alle esigenze istituzionali.
5. L'incarico è conferito al candidato collocato in posizione utile in graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati.
6. In caso di rinuncia o di decadenza, l'Autorità può procedere allo scorrimento della graduatoria.

Articolo 9

Conferimento dell'incarico

1. Le candidature acquisite saranno utilizzate esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico. L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non generano in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte dell'Autorità.
2. L'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la procedura di selezione, tramite comunicazione sul portale dell'Autorità e sul portale Inpa, senza che i candidati possano vantare alcun diritto.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

3. L'Autorità si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie dei singoli profili per eventuali ulteriori esigenze.
4. L'incarico verrà conferito tramite stipula di un contratto di lavoro autonomo.

Art. 10

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (C.D. "GDPR") in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al Codice degli Appalti ex D.Lgs 36/2023 e normative collegate.
2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla procedura che hanno diritto di post informazione.
3. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini di eventuali controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.
4. Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, con sede in Via del Tritone, 132 – 00187 Roma. Il DPO nominato è contattabile ai recapiti del Titolare stesso o ai contatti presenti sul sito web (sezione privacy).
5. Ai sensi dell'articolo 28 del suddetto Regolamento Europeo 679/2016, l'Appaltatore, qualora l'affidamento comporti il trattamento di dati personali di cui l'Ente è Titolare del trattamento, è designato Responsabile del trattamento (di seguito "Responsabile") dei dati personali e si impegna al pieno rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati personali. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza il Responsabile tratterà i dati secondo i principi di liceità, correttezza e riservatezza.
6. Il Responsabile inoltre tratterà esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

corrispondendo ai requisiti di esperienza capacità ed affidabilità, di cui al citato articolo 28 del GDPR.

7. Il Responsabile dovrà fornire al Titolare del trattamento le informazioni e documenti richiesti, eventuali certificazioni sicurezza, nonché relazione sullo stato di attuazione della normativa sul Modello Organizzativo adottato.
8. Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quella adottata dal Responsabile, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte dello stesso Responsabile.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e all'informativa privacy allegata.

Articolo 11

Comunicazioni e trasparenza

1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e sul portale Inpa.
2. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Livia Maniscalco, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il profilo di Specialista esperto giuridico legale finanziario.

Roma, 21/04/2026

**IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DIRIGENTE DI
LIVELLO GENERALE**

CORINALDESI CRISTIANA / Poste Italiane S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.